

**Causa C-327/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 luglio 2020

**Giudice del rinvio**

Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

10 marzo 2020

**Ricorrente:**

Skarb Państwa - Starosta Nyski

**Resistente:**

New Media Development &amp; Hotel Services Sp. z o.o.

**Oggetto del procedimento davanti al giudice del rinvio**

Domanda di pagamento degli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali per il mancato pagamento del canone di usufrutto perpetuo.

**Oggetto e fondamento normativo del rinvio**

Interpretazione della direttiva 2011/7/UE nel contesto dell'usufrutto perpetuo; questione se la nozione di merce comprenda un immobile e se la nozione di fornitura di merci comprenda una concessione di un immobile in usufrutto perpetuo; ambito delle nozioni di transazione commerciale e di pubblica amministrazione; questione delle disposizioni transitorie.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011 (GU 1993, L 95, pag. 29, e successive modifiche), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011, L

- 48, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che osta ad un'interpretazione dell'articolo 2 e dell'articolo 4, punto 1, dell'ustawa z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali) secondo la quale la nozione di merce non comprende i beni immobili e la nozione di fornitura di merci non comprende la concessione di un immobile in usufrutto perpetuo ai sensi degli articoli 232 e seguenti del kodeks cywilny (codice civile polacco), o, eventualmente, nel senso che tale operazione non possa essere qualificata come una prestazione di servizi.
- 2) In caso di risposta positiva alla prima questione, se l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011 (GU 1993, L 95, pag. 29, e successive modifiche), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011, L 48, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che osta ad un'interpretazione dell'articolo 71 e seguenti dell'ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (legge del 21 agosto 1997 sulla gestione di beni immobili) e dell'articolo 238 del codice civile polacco, secondo la quale la riscossione del canone annuale per l'usufrutto perpetuo da parte del Skarb Państwa (Tesoreria dello Stato, Polonia) da soggetti che svolgono un'attività economica, i quali, tuttavia, non sono i soggetti originari in favore dei quali la Tesoreria dello Stato ha costituito un usufrutto perpetuo ma che hanno acquistato tale diritto da altri usufruttuari perpetui, non rientra nell'ambito della nozione di transazione commerciale e di pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della sopra menzionata direttiva, nonché dell'articolo 2 e dell'articolo 4, punto 1, della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, o, eventualmente, nel senso che tale operazione non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva e della legge sopra menzionate.
- 3) In caso di risposta positiva alla prima e alla seconda questione, se l'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011 (GU 1993, L 95, pag. 29, e successive modifiche), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011, L 48, pag. 1), nonché l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un'interpretazione dell'articolo 15 della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, nonché dell'articolo 12 della ustawa z dnia 12 czerwca 2003 o terminie zapłaty w transakcjach handlowych (legge del 12 giugno 2003 sul termine di pagamento nelle transazioni commerciali) la quale esclude la possibilità di applicare le disposizioni di detta direttiva e della legge che la attua con riguardo ai contratti di vendita del diritto di usufrutto perpetuo all'attuale usufruttuario perpetuo, il quale è obbligato a pagare il canone annuale, conclusi dopo il 28 aprile 2013 e il 1° gennaio 2004, nelle ipotesi in

cui l'originaria concessione, da parte della Tesoreria dello Stato ad un altro soggetto, di un terreno in usufrutto perpetuo sia avvenuta prima del 28 aprile 2013 e del 1° gennaio 2004.

### **Disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione**

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,

direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

### **Disposizioni rilevanti del diritto nazionale**

- Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 o terminie zapłaty w transakcjach handlowych (legge del 12 giugno 2003 sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali),
- Ustawa z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (legge del 23 aprile 1964 recante il codice civile),
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (legge del 21 agosto 1997 sulla gestione dei beni immobili),

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Dal procedimento probatorio è emerso, secondo il Giudice di prima istanza, che sulla parte resistente gravava l'obbligo di pagamento, entro il 31 marzo 2018, di un canone annuale dell'importo di 3 365,55 zloty polacchi (PLN) per l'usufrutto perpetuo di un lotto di terreno sito in Głuchołazy, di proprietà della Tesoreria dello Stato, che questa non ha adempiuto. Di conseguenza, il Sąd Rejonowy (Tribunale circondariale) ha condannato la resistente al pagamento della somma di PLN 3 365,55 oltre agli interessi legali di mora decorrenti dal 1° aprile 2018 fino al saldo. La decisione, nella parte relativa agli interessi, si fonda sull'articolo 481 del codice civile.
- 2 Il Tribunale circondariale ha tuttavia rigettato la domanda relativa agli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali. Il Giudice di prima istanza ha adottato la tesi secondo la quale l'obbligo di pagamento del canone annuale per l'usufrutto perpetuo di un terreno si fonda sulle disposizioni di legge sulla gestione dei beni immobili e sul codice civile e non, come sosteneva la parte

ricorrente, su una transazione commerciale. Inoltre, il Tribunale circondariale ha indicato che il ricorrente non era parte del contratto di vendita del 15 maggio 2014 in forza del quale la resistente ha acquistato il diritto di proprietà dell'immobile nonché il diritto di usufrutto perpetuo del terreno.

- 3 Il ricorrente ha proposto appello relativamente alla rigettata domanda di pagamento degli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali ai sensi della legge sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio**

- 4 Nei motivi di appello il ricorrente ha indicato che pur essendo vero che il diritto di usufrutto perpetuo deriva dalla legge è anche vero che ai fini della sua costituzione in favore di una determinata persona è necessaria la conclusione di un contratto, peraltro in forma di atto notarile a pena di nullità. La legge sulla gestione dei beni immobili stabilisce i termini e le modalità di pagamento dell'importo dovuto, ma l'obbligazione stessa sorge in base al contratto. Il ricorrente ha indicato, altresì, i modi principali di acquisto del diritto di usufrutto perpetuo – in base ad un contratto, ad un provvedimento amministrativo o in forza di legge. Secondo la parte appellante, dalle circostanze della causa e dai documenti versati agli atti di causa emerge inequivocabilmente che l'obbligo di pagamento della resistente a titolo di canone per usufrutto perpetuo derivi dal contratto concluso nelle forme di atto notarile avente come oggetto l'acquisto di tale diritto.

### **Breve esposizione dei motivi del rinvio**

- 5 Nella presente causa la Tesoreria dello Stato, rappresentato da Starosta Nyski (Presidente della provincia di Nysa, Polonia) ha proposto un'azione giudiziaria contro la New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o. con sede in Varsavia per ottenere il pagamento del canone annuale per usufrutto perpetuo. Mentre la domanda riguardante la prestazione principale non è stata contestata da nessuna delle parti e la sentenza del Giudice di prima istanza di condanna al pagamento di tale somma sia divenuta definitiva, l'oggetto dell'appello è costituito dal rigetto da parte del Giudice di prima istanza della domanda della ricorrente relativa al pagamento, in suo favore, degli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, sulla base all'articolo 7, paragrafo 1, della medesima legge. Il Tribunale circondariale ha respinto tale domanda ritenendo che il canone per l'usufrutto perpetuo derivi dalla legge stessa e non dal contratto vigente tra le parti. Il Tribunale circondariale, nella medesima composizione, ha ritenuto invece, che alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 5, della legge del 21 agosto 1997 sulla gestione dei beni immobili, tale obbligazione derivi dal contratto di concessione dell'immobile in usufrutto perpetuo o anche, nelle ipotesi

in cui tale diritto venga costituito in base alla legge, dal rapporto contrattuale sorto tra il proprietario e l'usufruttuario perpetuo in forza delle legge e, pertanto, alla luce di quanto sopra, che l'opinione del Giudice di prima istanza espressa sul punto non sia meritevole di accoglimento.

- 6 In tale contesto è sorta pertanto la questione se la Tesoreria dello Stato, riscuotendo tali canoni, possa pretendere gli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali o gli interessi legali di mora semplici, e pertanto se la concessione di un immobile in usufrutto perpetuo rientri nell'ambito della fornitura di merci o della prestazione di servizi ai sensi degli articoli 2 e 4, punto 1, della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, che è stata adottata in attuazione della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- 7 Occorre esaminare la possibilità di applicare le disposizioni della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali ai canoni annuali per l'usufrutto perpetuo. Si deve pertanto accertare se i contratti di questo tipo rientrino nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 4, punto 1, della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali.
- 8 Sullo sfondo della sopra menzionata legge polacca è emersa in dottrina una disputa in merito alla questione se la nozione di «merce» ricomprenda anche un bene immobile. Viene affermato che la legge sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali e la direttiva 2011/7/UE non definiscono né la nozione di «fornitura di merci» né di «merce» stessa.
- 9 Tradizionalmente, nella dottrina relativa al contratto di vendita la nozione di merce si riferisce a cose determinate nel genere, aventi forma di materie prime, semilavorati o prodotti finiti. Secondo un'impostazione leggermente diversa, la merce viene definita come un sinonimo di bene mobile. È stato rilevato, addirittura, che in diverse disposizioni, soprattutto riguardanti gli scambi commerciali, il legislatore utilizza il termine «merce» per indicare l'oggetto della vendita.
- 10 Nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea la nozione di merce è stata definita come «i prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali» (sentenza del 10 dicembre 1968, Commissione/Italia, 7/68, Racc. 1968, pag. 617). Inoltre, in dottrina e nella giurisprudenza della Corte si è affermato che la merce costituisce, in sostanza, un oggetto materiale (sentenza della Corte del 30 aprile 1974, Sacchi, 155/73, Racc. 1974, pag. 409). Nel corso dell'evolversi della giurisprudenza è stato precisato che il concetto di natura materiale del prodotto non deve essere inteso in senso letterale. Di conseguenza anche l'energia elettrica è stata ritenuta una forma di merce (sentenza della Corte del 17 luglio 1964, Costa/E.N.E.L., 6/64, Racc. 1964, pag. 1141). Successivamente è stato chiarito che la merce può avere anche un

valore negativo. In tal modo i rifiuti sono stati qualificati come merce (sentenza della Corte del 9 luglio 1992, Commissione c. Belgio, C-2/90, Racc. 1992, pag. 1-4431).

- 11 In dottrina è stato indicato che la nozione di «fornitura» deve essere intesa come trasferimento dei diritti sulla merce o concessione in uso temporaneo della merce. Quindi, la fornitura di merci deve essere intesa come trasferimento dei diritti sul bene, sull'energia elettrica, sull'acqua, sul gas o sul riscaldamento centralizzato, o di un altro diritto corrispondente (vendita). Sembra, altresì, che la nozione di fornitura di merci debba essere intesa anche come concessione di un dato bene, o di un corrispondente diritto, in uso temporaneo (ad esempio locazione, enfiteusi, leasing)
- 12 Si distinguono, pertanto, in primo luogo, i contratti come la vendita, la permuta, la donazione e, in secondo luogo, i contratti in cui l'oggetto della prestazione consiste nella concessione di un bene o di un diritto in uso temporaneo, transitorio. Occorre, tuttavia, considerare che in dottrina è stata espressa la tesi secondo la quale rimane estranea alla categoria della fornitura di merci la concessione di un bene o di un diritto in uso temporaneo in base a un contratto di locazione, enfiteusi o leasing. Siffatta opinione si fonda sul fatto che la concessione di un bene in uso temporaneo non corrisponda alla nozione comune di fornitura. In dottrina sul punto vengono assunte posizioni divergenti.
- 13 Nella giurisprudenza della Corte viene indicato che l'elemento predominante che caratterizza la nozione di prestazione di servizi è l'elemento personale (sentenze della Corte del 5 giugno 1997, SETTG c. Ministero del Lavoro, C-398/95, Racc. 1997, pag.1-3091; del 5 giugno 1997, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana, C-360/89, Racc. 1992, pag. 1-3041; del 28 marzo 1996, C-272/94, Guiot, Racc. 1996, pag. 1-1905). Gli ulteriori elementi che caratterizzano la nozione di prestazione di servizi sono l'onerosità, la temporaneità e la natura transfrontaliera.
- 14 Occorre considerare, inoltre, che la questione se la nozione di merce ai sensi della legge precedentemente menzionata comprenda l'immobile e se la fornitura comprenda la concessione di beni in uso temporaneo non è stata oggetto né della giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), relativa alla suddetta legge, né della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 15 Occorre valutare se la concessione di un immobile in usufrutto perpetuo costituisca una fornitura di merci o, eventualmente, accogliendo una tesi minoritaria, una prestazione di servizi, ai sensi della legge e della direttiva precedentemente citate. Secondo la sopra richiamata disciplina del codice civile e della legge sulla gestione dei beni immobili, l'istituto in questione è peculiare in quanto l'usufrutto perpetuo può essere concesso soltanto dalla Tesoreria dello Stato o dagli enti territoriali. Nel codice civile l'usufrutto perpetuo è stato qualificato come un diritto reale. Al contempo, tale istituto è caratterizzato da un'importante presenza di elementi di natura amministrativa. L'istituto



dell'usufrutto perpetuo costituisce una forma del diritto assoluto su cosa altrui che consente l'uso a lungo termine di beni immobili pubblici.

- 16 Nel sistema dei diritti reali il diritto di usufrutto perpetuo si posiziona tra la proprietà e i diritti reali limitati. Per tale motivo in dottrina e in giurisprudenza prevale la tesi sulla natura intermedia di tale diritto. Questa caratteristica comporta che l'usufrutto perpetuo presenta elementi tipici tanto del diritto di proprietà quanto dei diritti reali limitati. Si sottolinea, sul punto, che tale dualismo emerge maggiormente sul piano dei due rapporti connessi con l'usufrutto perpetuo. Nei rapporti con soggetti terzi un usufruttuario perpetuo presenta, infatti, una posizione simile a quella del proprietario.
- 17 Invece, nel rapporto tra l'usufruttuario perpetuo e il proprietario l'usufrutto perpetuo presenta tutte le caratteristiche tipiche di un diritto su cosa altrui. Di conseguenza, viene espressa la tesi secondo la quale sarebbe corretto applicare a tale rapporto le disposizioni riguardanti i diritti reali limitati. Bisogna, invero, aggiungere che in alcuni ambiti i rapporti tra il proprietario e l'usufruttuario perpetuo presentano elementi caratteristici di un rapporto obbligatorio che vanno a colmare il rapporto principale avente natura giuridica reale.
- 18 La qualificazione dell'usufrutto perpetuo come diritto reale comporta chiaramente che tale diritto ha carattere assoluto e patrimoniale. Inoltre, si tratta di un diritto oneroso, trasferibile, suscettibile di successione e di esecuzione. L'usufrutto perpetuo, in considerazione degli scopi che deve realizzare nell'ordinamento giuridico, è stato concepito come un diritto temporaneo poiché può essere costituito per un periodo massimo di 99 anni o, eccezionalmente, per un periodo più breve ma comunque non inferiore a 40 anni. Parimenti, le funzioni di questo diritto hanno fatto propendere verso la sua classificazione come un diritto di scopo, nel senso che il contratto costitutivo di tale diritto dovrebbe determinare le modalità di sfruttamento del terreno.
- 19 Attualmente, di regola, un diritto di usufrutto viene costituito in base ad un contratto, mentre prima del 1990 veniva costituito in base ad un provvedimento amministrativo. Inoltre, in alcune leggi, il legislatore aveva costituito un diritto di usufrutto perpetuo in forza della legge stessa.
- 20 Dall'atto notarile emerge che l'immobile in oggetto è stato concesso in usufrutto perpetuo fino al 5 dicembre 2089. Tale diritto è suscettibile di ulteriori scambi commerciali e l'attuale usufruttuario ha acquistato il diritto di usufrutto perpetuo con contratto del 15 maggio 2014.
- 21 Secondo il Tribunale circondariale nella presente causa appare condivisibile la tesi della dottrina secondo la quale, alla luce della definizione contenuta nella suddetta direttiva e nella legge attuativa della stessa, un bene immobile costituisce una merce. Non esistono, altresì, ostacoli per sostenere che, di regola, la concessione di un immobile in usufrutto perpetuo rientra nella nozione di fornitura di merci o,

eventualmente, nell'ambito della prestazione di servizio ai sensi della suddetta legge e direttiva sotto forma di concessione di un bene in uso temporaneo.

- 22 Supponendo che la Corte condivida la tesi sopra esposta, ovvero che la concessione di un immobile in usufrutto perpetuo rientri nella nozione di fornitura di merci o, eventualmente, nell'ambito della prestazione di servizi, sorge conseguentemente, nel caso di specie, la questione se la riscossione del canone annuale da parte della Tesoreria dello Stato nei confronti di soggetti che non erano parte della transazione originaria con cui l'immobile è stato concesso in usufrutto perpetuo rientri nell'ambito della nozione di transazione commerciale ai sensi degli articoli 2 e 4, punto 1, della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, adottata ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva indica infatti che la nozione di «pubblica amministrazione» si riferisce a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto. La formulazione di tale norma sembra indicare che le disposizioni della direttiva, e quindi anche della suddetta legge, siano applicabili, per quanto riguarda la Tesoreria dello Stato, soltanto nei casi di contratti conclusi a seguito di appalti pubblici, mentre nel caso di concessione di un immobile in usufrutto perpetuo ciò appare impossibile.
- 23 Qualora si ritenga che rientri nell'ambito della direttiva, e pertanto anche della legge, ogni attività economica dello Stato nei rapporti con altri soggetti, quindi anche la stipulazione di contratti, tra i quali i contratti di usufrutto perpetuo, la concessione originaria di un immobile in usufrutto vitalizio, come già sopra indicato, può avvenire in base a un provvedimento amministrativo o in forza di legge. Inoltre, sul piano teorico, esiste la possibilità che l'immobile venga ceduto ad una persona, che inizialmente non era un imprenditore, ai fini di un'attività non connessa ad un'attività economica, e successivamente, per effetto del cambio di destinazione del lotto o per effetto dell'avvio di un'attività economica da parte di una determinata persona, l'immobile venga utilizzato ai fini di un'attività economica, o venga ceduto dal soggetto che non è un imprenditore ad un imprenditore che su tale immobile inizi a svolgere un'attività economica.
- 24 Sorge, pertanto, la questione se nelle cause aventi ad oggetto il pagamento del canone annuale, il quale grava sempre sull'usufruttuario perpetuo attuale che, come nella presente causa, è un possessore successivo del diritto in forza di un contratto di compravendita del diritto di usufrutto perpetuo, occorre esaminare le circostanze in cui è stato costituito il diritto di usufrutto perpetuo stesso, ossia se è stato costituito in forza di un contratto, per di più a seguito di un appalto pubblico, o se è stato costituito per legge o con un provvedimento amministrativo, nonché se l'originario acquirente del diritto, al momento del suo acquisto, era un imprenditore che ha acquistato un lotto di terreno ai fini di un'attività economica.



- 25 Sorge altresì la domanda se possa essere considerato una transazione commerciale soltanto l'originario contratto di costituzione dell'usufrutto perpetuo e solo in tale ipotesi la Tesoreria dello Stato possa riscuotere interessi maggiorati in caso di ritardo dell'usufruttuario perpetuo nel pagamento del canone annuale, mentre in caso di cessione di tale diritto detta possibilità viene meno, o se invece si debba ritenere che l'acquirente del diritto di usufrutto perpetuo subentri nella posizione del precedente usufruttuario come parte originaria del contratto di costituzione del diritto di usufrutto perpetuo e la Tesoreria dello Stato possa estendere gli effetti della transazione commerciale originaria al soggetto subentrante. Entrambe le tesi prevedrebbero l'esigenza di esaminare le circostanze originarie in cui avviene la costituzione del diritto di usufrutto perpetuo al fine di valutare se siano stati rispettati i requisiti della transazione commerciale ai sensi della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali e della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. È ammissibile, altresì, la tesi secondo la quale costituisce una transazione commerciale il contratto, concluso senza la partecipazione della Tesoreria dello Stato, che trasferisce un diritto di usufrutto perpetuo ad un usufruttuario successivo, e i cui effetti, ai sensi dell'articolo 71 della legge sulla gestione dei beni immobili, si estendono alla Tesoreria dello Stato, che proprio in base a tale transazione commerciale può pretendere il pagamento di interessi di mora maggiorati ai sensi della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali.
- 26 Si deve inoltre rilevare, a questo punto, che pur essendo vero che il canone annuale per un diritto di usufrutto perpetuo è stabilito, di regola, nel contratto, in conformità all'articolo 73, paragrafo 5, della legge sulla gestione dei beni immobili, le modalità della determinazione dell'importo di tale canone nonché la procedura di modifica del suo ammontare sono, al contempo, disciplinate dalla legge con un iter che prevede che preliminarmente, in un procedimento amministrativo, l'autorità che concede l'immobile in usufrutto perpetuo determini un nuovo importo del canone, o rifiuta di modificarlo, e successivamente, esaurita la procedura amministrativa, l'usufruttuario abbia diritto di richiedere la determinazione del canone da parte di un organo giurisdizionale ordinario (non amministrativo).
- 27 Secondo un'opinione consolidata in dottrina e in giurisprudenza, l'obbligazione di pagamento del canone annuale ha natura privatistica. Tale obbligazione è simile a un tipico rapporto obbligatorio. Tuttavia, considerate le modalità formali con cui viene determinato e modificato il canone, nonché il fatto che soltanto la Tesoreria dello Stato e gli enti territoriali sono autorizzati a riscuoterlo, in quanto unici soggetti che possono costituire un diritto di usufrutto perpetuo, tutto induce a ritenere che i canoni per un usufrutto perpetuo assomiglino ad un tributo pubblico. Tuttavia, nell'ordinamento giuridico polacco, la domanda di pagamento di tale canone è in definitiva di competenza degli organi giurisdizionali ordinari, come nella presente causa, e l'esecuzione di tali canoni avviene in base alle norme del codice di procedura civile.

- 28 Un ulteriore profilo della questione se i canoni per l'usufrutto perpetuo rientrino nella categoria delle transazioni commerciali ai sensi delle sopra esposte disposizioni emerge in relazione al significato dell'espressione utilizzata all'articolo 4, punto 1), della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, che contiene la formulazione «in relazione all'attività svolta». Sorge la domanda se si tratti di qualsiasi attività dell'amministrazione pubblica o se invece si tratti dell'attività economica di tale autorità e non dell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati dalla legge.
- 29 Qualora l'intento del legislatore dell'Unione sia stato quello di considerare soltanto l'attività dell'amministrazione pubblica connessa ad un'attività economica, non esiste nella giurisprudenza polacca una posizione univoca nemmeno sul punto se la riscossione dei canoni di usufrutto perpetuo costituisca una transazione commerciale.
- 30 Non è stata chiarita, altresì, la questione se la direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, debba considerare tutte le transazioni commerciali di soggetti pubblici, indipendentemente dal fatto che queste vengano eseguite per ragioni di un'attività economica o che costituiscano soltanto una realizzazione di un proprio compito, nonché indipendentemente dalla forma della transazione, e quindi indipendentemente dal fatto che questa venga realizzata, o meno, nelle forme di un appalto pubblico.
- 31 Qualora si debba ritenere che la concessione di un immobile in usufrutto perpetuo rientri nell'ambito della nozione di fornitura di merci o di prestazione di servizi e che tale attività della Tesoreria dello Stato, relativa alla riscossione del canone annuale, nei confronti degli usufruttuari perpetui successivi sia ricompresa nell'ambito di applicazione delle disposizioni della legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, adottata in attuazione della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rimane ancora la questione delle disposizioni transitorie.
- 32 Sia l'articolo 6 della direttiva 2000/35/CE, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che l'articolo 12 della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, consentono agli Stati membri di non estendere l'applicazione della disciplina contenuta nelle direttive ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore. Nella presente causa si tratta, tuttavia, di una prestazione periodica, da corrispondere annualmente.
- 33 Nonostante i contratti originari o i fatti giuridici costitutivi di un usufrutto perpetuo spesso risalgono ad un periodo antecedente l'entrata in vigore della presente disciplina, i contratti che trasferiscono l'usufrutto perpetuo, e quindi che trasferiscono l'obbligo di pagamento del canone annuale per l'usufrutto perpetuo,

vengono, invece, conclusi dopo l'entrata in vigore delle suddette discipline, così come avviene nella presente causa (il 15 maggio 2014).

- 34 Sorge pertanto la questione se debba essere considerata una transazione commerciale, ricompresa nell'ambito di applicazione della legge e della direttiva sopra menzionate, soltanto il contratto originario con cui un immobile viene concesso in usufrutto perpetuo o se invece costituisca una transazione commerciale, peraltro con effetto nei confronti della pubblica amministrazione che non è parte del contratto, il contratto con il quale un determinato usufruttuario perpetuo acquista il proprio diritto da un precedente usufruttuario perpetuo.

DOCUMENTO DI LAVORO